

STATUTO DEL COMITATO GENITORI
LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA

Art.1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e s. c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'associazione denominata:

"Comitato Genitori Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna".

Il Comitato Genitori è composto dai genitori degli studenti frequentanti il Liceo che ne facciano richiesta, ai sensi del successivo art. 4.

La perdita della qualità di associato avverrà, senza formalità alcuna, qualora il figlio dell'associato non sia più iscritto al Liceo.

I rappresentanti di classe sono membri di diritto del Comitato dei Genitori.

La durata del Comitato è illimitata.

Art. 2 – Oggetto

Il Comitato Genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola, favorendo, in particolare, lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con i Docenti, la Dirigenza ed il Consiglio di Istituto.

Il Comitato Genitori, inoltre, promuove la partecipazione dei genitori nella vita del Liceo, formulando proposte ai docenti, al Consiglio di Istituto ed al Dirigente, in merito a: Piano Offerta Formativa (POF); Regolamenti scolastici; iniziative extrascolastiche; iniziative di formazione per i genitori ed ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o opportuna.

In particolare, il Comitato Genitori

- esprime proposte e pareri da sottoporre al Consiglio d'Istituto e/o Collegio dei Docenti in merito al POF e ai progetti di formazione;
- svolge una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti del Consiglio di Istituto;

- costituisce un punto di riferimento per tutte le famiglie degli studenti del Liceo, favorendo la circolazione di informazioni e lo scambio di idee su tutti gli argomenti di interesse del Liceo e della scuola in generale;
- contribuisce alla corretta realizzazione delle linee d'indirizzo per l'offerta formativa degli studenti individuate ogni anno dal Consiglio d'Istituto;
- propone ed organizza la formazione di gruppi di lavoro su tematiche di interesse per il Liceo e la scuola, eventualmente in collegamento con gli studenti, i docenti e l'amministrazione del Liceo.

Art. 3 – Risorse Economiche

L'attività del Comitato Genitori è espletata dai suoi componenti su base volontaria. Eventuali risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività potranno pervenire da:

1. eventuali contributi volontari degli associati;
2. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni, pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
3. erogazioni liberali di associati e terzi;
4. entrate derivanti da iniziative promozionali e comunque ogni entrata compatibile con le finalità statutarie.

In nessun caso i proventi di attività possono essere suddivise tra gli associati, neanche in forme indirette, ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in favore delle attività statutariamente previste.

In caso di scioglimento del Comitato l'eventuale fondo di cassa residuo sarà interamente devoluto al Liceo.

Art. 4.- Adesione al Comitato Genitori

I genitori, che non sono rappresentanti di classe, che vogliono far parte del Comitato dovranno farne richiesta in Assemblea. Il Segretario, accertato che il richiedente è genitore di uno studente frequentante il Liceo, annoterà il nominativo nell'elenco di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Assemblea del Comitato Genitori

L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società, creando un collegamento con tutti gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, discutono le iniziative proposte.

L'Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso mediante comunicazione a mezzo e.mail.

L'Assemblea del Comitato Genitori deve essere comunque convocata, qualora ne facciano richiesta scritta almeno 10 genitori.

L'Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione è sempre inviato a tutti i Rappresentanti di classe, perché ne diano notizia, a loro volta, ai genitori delle rispettive classi.

Il voto si esprime soltanto in Assemblea e non sono ammesse deleghe.

Ogni seduta dell'Assemblea viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene inviato a mezzo e.mail, a cura del Presidente o del Segretario, ai Genitori facenti parte del Comitato.

Art. 6 – Presidente, Segretario e Tesoriere

L'Assemblea del Comitato Genitori elegge un Presidente del Comitato, un Segretario del Comitato ed un Tesoriere a maggioranza dei presenti. Presidente e Segretario hanno il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- fissare l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea del Comitato dei Genitori;
- presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali e di terzi in genere.

Il Segretario ha inoltre il compito di:

- tenere costantemente aggiornato l'elenco degli associati;
- custodire il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- redigere i verbali dell'Assemblea;
- mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.

Il Tesoriere ha il compito di:

- custodire i fondi procedendo al versamento degli stessi sull'apposito conto corrente da aprirsi presso un Istituto di credito;
- detenere e custodire il libretto di conto corrente e i relativi estratti conto;
- depositare, congiuntamente al Presidente o al Segretario, la propria firma per l'attuazione dei prelievi e dei versamenti. Per le operazioni di prelievo la firma sarà congiunta con quella del Presidente o del Segretario;
- predisporre e presentare all'Assemblea il rendiconto.

Presidente, Segretario ed il tesoriere durano in carica un anno; possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea del Comitato Genitori a maggioranza dei presenti. In tal caso, l'Assemblea provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente o Segretario o Tesoriere.

I genitori eletti nel Consiglio di Istituto non possono ricoprire le cariche di Presidente e Segretario del Comitato Genitori.

Art. 7 – Collegio di Segreteria

L'Assemblea potrà nominare un Collegio di Segreteria, composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci), che avrà il compito di coadiuvare il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio avrà durata di 1 (uno) anno. Qualora, entro tale termine, uno o più membri non avranno figli che frequentano il Liceo, saranno sostituiti da altri genitori eletti nella prima Assemblea successiva utile.

Le attività del Collegio di Segreteria si svolgono in modo informale e non vengono vincolate da procedure codificate.

Il Presidente ed il Segretario sono membri di diritto del Collegio di Segreteria.

Art. – Sede

D'accordo con il Dirigente, il Comitato Genitori elegge la propria sede presso la sede del Liceo, in Bologna, viale Pepoli n. 3.

Art. 9 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti del Comitato Genitori.

Art. 8 – Pubblicità

Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto, al Dirigente.